



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Via Roma, 126 – 62036 Pieve Torina (MC) Tel. 0737/518022 Fax 0737/51202
Codice Fiscale 81000190439 Partita Iva 00297880437
e-mail ufficio.tecnico2@comune.pievetorina.mc.it
pec comune.pievetorina.mc@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE CRITERI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLE SANATORIE AI SENSI DEL DPR 380/01 ART. 36 E 37 E DELL'ARTICOLO 1 – SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29/05/2018 N. 55 O COMUNQUE RELATIVE A SANATORIE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016.

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLE SANATORIE AI SENSI DEL D.P.R. 380-2001 E DELL'ARTICOLO 1 – SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29/05/2018 N. 55 O COMUNQUE RELATIVE A SANATORIE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI 2016.

PREMESSA.

I criteri di seguito riportati, stabiliscono le regole oggettive che rispondono a principi di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, riguardo alla determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio, previste dagli articoli 24, 31 e 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dell’art. 1 sexies comma 1 del D.L. 55/2018 e dell’articolo 7 comma 4 dell’Ordinanza n. 107/2020 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

In particolare, in questa fase si definiscono i criteri che disciplinano le modalità e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria del DPR 380/01, oltre che per la violazione prevista dalle seguenti disposizioni normative:

- l’articolo 1 sexies comma 1 del D.L. 55/2018 “E’ fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile”;
- l’articolo 7 comma 4 dell’Ordinanza n. 107 del Commissario Straordinario:” Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516,00, che è raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risulti complessa o impossibile la stima dell’aumento di valore dell’immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso”.

SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie che attengono alla disciplina urbanistico–edilizia in senso stretto, di cui agli articoli 23, comma 7, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, come disciplinate dai presenti criteri, stante la costante giurisprudenza, non si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della L. 689/1981.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 24, comma 3, che non attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto, si applicano i principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 (compresa la prescrizione quinquennale prevista all'art. 28).

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, sarà irrogata con specifico atto amministrativo del Dirigente del Settore competente a cui fanno riferimento i relativi procedimenti e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione e in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI.

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, è previsto un vincolo di destinazione per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e la sistemazione di aree a verde pubblico.

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi dell'art. 24, comma 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 37 commi 1, 2, 3 e 4, è previsto un vincolo di destinazione per l'acquisizione e la sistemazione di aree a verde pubblico.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INTERVENTI DI CUI AI PUNTI SOPRA ESPOSTI.

Le S.C.I.A. e i P.d.C. in sanatoria sono subordinati al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative in base alla tipologia di abuso:

- 1) Diversa distribuzione spazi interni **senza** cambio di destinazione d'uso dei locali ed incremento del carico urbanistico - **516,00 €**;
- 2) Modifiche dei prospetti, **senza** incremento di altezze o volumetrie assentite - **516,00 €**;
- 3) Contestuale diversa distribuzione interna e modifiche prospettiche, **senza** alcun incremento di indici e parametri edilizi né di carico urbanistico - **1.032,00 €**
- 4) Ristrutturazione edilizia **senza** aumento di superficie e volume **1.032,00 €**;
- 5) Per le modifiche del fabbricato **che hanno comportato aumenti di superficie e volume, la sanzione sarà pari al doppio del contributo di costruzione**, calcolato secondo le tabelle comunali;

6) Cambio di destinazione d'uso **non rilevante -516,00 €;**

Nel caso di unità immobiliari costituite da più appartamenti e spazi condominiali comuni, le sanzioni di cui ai punti precedenti saranno applicate per ogni unità immobiliare, nonché una unica riguardo alle parti comuni: l'importo di quest'ultima dovrà essere ripartito tra tutti i proprietari.

Resta inteso che, ad insindacabile valutazione dell'Ufficio Tecnico, per i casi di particolare complessità, la sanzione sarà valutata specificatamente in fase di istruttoria della pratica che sarà presentata.